



**Determinazione n. 194 del 26/10/2018: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners e assunzione impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “*Ordinamento della Professione di Psicologo*”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “*cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione*”;
- VISTO l’art. 28 comma VI lett. h) della medesima Legge, in base al quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi “*determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell’Albo [...] I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell’Ordine*”;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “*resistere in contraddittorio nei ricorsi [...] e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità*”;
- VISTA la deliberazione del 16 ottobre 2015 con la quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il range del contributo annuale da corrispondere per l’anno 2016 tra euro 150,00 ed euro 180,00;
- VISTA la delibera n. 425 del 09.11.2015 con cui il Consiglio ha stabilito di agire in sede giudiziale avverso la delibera del CNOP e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, avente ad oggetto la determinazione dei contributi da versare da parte degli iscritti all’Albo per l’anno 2016, nella parte in cui illegittimamente prevede l’obbligo per gli Ordini territoriali di versare in via anticipata al CNOP anche le quote parte dei contributi annuali non riscosse a causa di morosità degli iscritti, nonché nella parte in cui illegittimamente prevede un incremento di € 2,00 del contributo annuale di competenza del Consiglio Nazionale delle sezioni A, B e società tra professionisti per il 2016, determinandolo in € 28,00, rispetto agli € 26,00 degli anni precedenti, sul contributo annuale di ciascun iscritto all’Albo alla data del 31 dicembre 2015, delle Regioni con un numero di iscritti superiore a n.5.000;
- VISTA la deliberazione n. 43 del 9 settembre 2016 con la quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il range del contributo annuale da corrispondere per l’anno 2017 tra euro 150,00 ed euro 180,00;
- PRESO ATTO che il Consiglio Nazionale, nella medesima seduta del 9 settembre u.s., ha deliberato in € 28,00 (ventotto/00 euro) per ciascuno iscritto nell’Albo alla data del 31 dicembre 2016, il contributo annuale che ciascun Ordine territoriale con numero di iscritti superiore a 5.000 deve versare al Consiglio Nazionale, per l’anno 2017;



- RILEVATO altresì che, con la deliberazione sopracitata, il CNOP ha stabilito che detta quota di ristorno debba essere versata dagli Ordini territoriali anche per i morosi, i sospesi o i cancellati alla data del 31/12/2017, in quanto il recupero delle morosità costituisce onere dell'Ente Territoriale, la cui alea non può essere posta a carico dei bilanci del Consiglio Nazionale, pena il mancato funzionamento dello stesso;
- VISTA la delibera n. 504 del 14 novembre 2016, con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di impugnare la delibera del Consiglio Nazionale avente ad oggetto la determinazione dei contributi da versare dagli iscritti all'Albo per l'anno 2017, nelle opportune sedi giurisdizionali;
- CONSIDERATO che avverso le suddette delibere del CNOP sono stati proposti dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, due distinti giudizi, R.G. n. 73617/2015 e R.G. n. 25155/2017 riuniti all'udienza del 26.09.2017, nei quali si è chiesto di accertare e dichiarare: - la nullità per carenza di potere o comunque l'illegittimità e/o l'invalidità delle delibere del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi citate, nella parte in cui prevedono l'obbligo per il Consiglio territoriale, di versare in via anticipata al CNOP le quote parte dei contributi annuali ad esso spettanti anche ove non versati dagli iscritti morosi, sospesi o cancellati e pertanto non ancora riscossi; - il difetto in capo al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del potere di imporre al Consiglio territoriale il versamento anticipato delle quote parte non riscosse nonché il difetto di qualsiasi obbligazione a carico del Consiglio territoriale verso il CNOP di pagamento anticipato delle stesse quote; - la nullità per carenza di potere o comunque l'illegittimità e/o l'invalidità delle delibere del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi citate e di ogni altro atto ad essa prodromico, connesso o consequenziale, nella parte in cui prevedono l'incremento di €2,00 del contributo annuale spettante al CNOP per il 2016 e per il 2017 determinandolo in €28,00 rispetto agli €26,00 degli anni precedenti per i Consigli territoriali con più di 5000 iscritti; - l'insussistenza del diritto del CNOP di imporre detto incremento ai consigli territoriali in difetto di ragioni giustificatrici ex art.28 della legge 56/1989;
- CONSIDERATO che con sentenza n. 19622/2018 pubblicata il 15/10/2018 il Tribunale adito ha definito le cause civili riunite sopracitate dichiarando *"la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nel presente giudizio in favore della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa"*, e ha condannato, altresì, *"l'Ordine degli Psicologi del Lazio a rifondere al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi le spese del presente giudizio che [...] si liquidano in euro 5.500 [...] più spese generali, C.P.A. ed I.VA."*
- RITENUTO, pertanto, opportuno, ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 69/2009, procedere alla riassunzione della causa innanzi al giudice amministrativo per addivenire ad una decisione di merito;
- VISTA la deliberazione n. 516 del 22 ottobre 2018 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ha stabilito di riassumere la causa dinanzi al T.A.R. Lazio, per addivenire ad una decisione di merito

circa l'impugnazione delle citate delibere del CNOP relative ai contributi dovuti dai Consigli territoriali per le annualità 2016/2017;

- PRESO ATTO della necessità, rilevata dal Consiglio dell'Ordine, di agire in sede giurisdizionale al fine di tutelare gli interessi degli iscritti;

- RILEVATO che, nella suddetta delibera, è fissato un costo massimo complessivo per il suddetto servizio di patrocinio legale in € 4.000,00 (quattromila/00 euro) oltre I.V.A. contributo previdenziale e spese vive;

- VISTA la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017, dal titolo "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi, forniture e attivazione consulenze", con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2018, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l'art. 2 del Regolamento citato rubricato "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;

- VISTO, altresì, l'art. 11, III comma, secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto..."*;

VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio..."*;

- CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;

- RILEVATE le competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Lentini Placidi & Partners;

- VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Luca Lentini;

- RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall'avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali inerenti i vizi delle delibere degli Ordini professionali;

- RITENUTO OPPORTUNO definire il costo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 4.000,00 (quattromila/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive;

-----determina-----



- di affidare allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell'Avvocato Luca Lentini, l'incarico di procedere, ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69/2009, alla riassunzione delle cause riunite 73617/ R.G. 2015 e 25155 - R.G. 2017 dinanzi al T.A.R. Lazio per addivenire ad una decisione di merito circa l'impugnazione delle delibere del CNOP relative ai contributi dovuti dai Consigli territoriali per le annualità 2016/2017;
- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 4.000 (quattromila/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive che trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.025. (Spese per liti ed arbitrati) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 26 ottobre 2018

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Zagari

~ pag. 4 di 4 ~